



ORDINANZA

N. 67 DEL 18/03/2024

OGGETTO : MODIFICA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MONDEGHILI A CATINELLE" DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 13 APRILE 2024 ALLE ORE 22:00 DEL GIORNO 14 APRILE 2024

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza

IL RESPONSABILE P.L.

Vista la richiesta pervenuta in data 4/03/2024, effettuata dalla sig.ra Donatella LAVELLI in qualità di presidente della PRO LOCO Gorgonzola, con la quale si chiede l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione fieristica denominata "MONDEGHILI A CATINELLE", sagra "polpette & company" in cui verranno allestite esposizioni enogastronomiche provenienti da tutta Italia, il tutto accompagnato da eventi musicali, artistici e per bambini, da tenersi durante i giorni del 13 e 14 aprile in Vicolo Corridoni, Piazza della Repubblica, Piazza Cagnola, Piazza del Municipio, Piazza Italia e Via Italia (dal civico n. 7 al civico n. 34 di via Serbelloni);

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza pubblica e del pubblico interesse, di dover disciplinare la circolazione stradale sulle vie sotto descritte e nei giorni ed orari indicati al fine di consentire lo svolgimento della predetta manifestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

ORDINA

- che il giorno 13 aprile 2024 dalle ore 07:00 al 14 aprile 2024 fino alle ore 22:00, sia interdetto il traffico veicolare e vietata la sosta con applicazione della sanzione accessoria di rimozione forzata in: Vicolo Corridoni, Piazza Italia e Via Italia (dall'intersezione con via Milano fino a Piazza Cagnola), via Serbelloni (da Piazza Cagnola all'intersezione con via Monsignor Cazzaniga) per poter consentire lo svolgimento della sagra di cui sopra.
- Che in via Cesare Battisti sia interdetta la circolazione veicolare dalle ore 7:00 dal giorno 12 aprile 2024 alle ore 22:00 del giorno 14 aprile 2024;
- Che in Piazza Cagnola sia vietata la sosta dalle ore 13:00 del 12 aprile 2024 fino alle ore 22:00 del giorno 14 aprile 2024;
- Che venga istituito in Via Giana, nel tratto compreso tra il piazzale della Chiesa ed il ponte di Cadrigio, un senso unico alternato.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Conseguentemente, si renderà necessario posizionare segnaletica di direzione obbligatoria a destra verso Via Milano, rivolta al traffico proveniente da Via Restelli, in corrispondenza del Ponte di Milano.

In via Serbelloni, si renderà necessario posizionare segnaletica di direzione obbligatoria a destra verso Via Mons. Cazzaniga, rivolta al traffico proveniente da Via Trieste.

Nella medesima intersezione stradale, ma rivolta al traffico proveniente da Via Milano/Buonarroti, si renderà necessario posizionare segnaletica di direzione obbligatoria a sinistra verso Via Restelli. In considerazione dei tratti di chiusura al traffico, dovrà essere posizionata adeguata segnaletica con transenne e/o dispositivi di sicurezza modulari che vietino l'accesso all'area interdetta alla circolazione corredate da transenne idonee a rendere chiaramente visibile la struttura e collocati su di essi durante le ore notturne ovvero, in caso di scarsa visibilità, idonei dispositivi luminosi a luce gialla intermittente (trafilamp).

In generale ai residenti ed ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi delle strade sopra indicate è consentito per situazioni di necessità ed improrogabili, il transito a passo d'uomo in modo tale da evitare sinistri stradali, esclusivamente allo scopo di raggiungere le autorimesse o posti auto private, ed ai fornitori delle attività, compatibilmente con le operazioni di allestimento e svolgimento della manifestazione. Gli stessi dovranno percorrere il tratto più breve per allontanarsi dall'area sottoposta a restrizione, con abrogazione del senso unico di marcia laddove presente.

E' altresì consentito il transito e la fermata dei veicoli adibiti all'allestimento e disallestimento delle attrezzature poste al servizio della manifestazione richiamata in premessa, agli organizzatori, agli allestitori e commercianti per il tempo strettamente necessario a tale servizio, in deroga alla presente ordinanza, alle medesime condizioni sopracitate al fine di evitare incidenti stradali.

Il medesimo transito potrà essere comunque vietato dagli operatori di Polizia Stradale ogni qualvolta lo ritengano in contrasto con la sicurezza della circolazione su indiscutibile ed insindacabile disposizione degli addetti alla sicurezza.

Il richiedente dovrà provvedere a collocare i segnali stradali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Il traffico sarà deviato nelle vie transitabili adiacenti.

L'organizzazione proponente è responsabile della custodia degli incroci e della segnaletica.

Al termine della manifestazione la stessa organizzazione provvederà al ripristino della circolazione preesistente.

Le ordinanze in contrasto con la presente sono sospese.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 37 c. 3° del D.L. 30.4.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità di cui all'art. 74 del DPR 16.12.1992n. 495. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Il responsabile del presente procedimento è il Comandante PL. Comm. Capo Antonio PIERNI.

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.L.
(COMMISSARIO CAPO ANTONIO PIERNI)

Gorgonzola, li 18/03/2024

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza
PIERNI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente